

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ENTI DEL TERZO SETTORE, QUALIFICATI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI CHIERI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI ED ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - 2021

Premessa

Il Comune di Chieri negli ultimi anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni sociali e culturali della popolazione.

Il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore di seguito per brevità indicato come “CTS”) ha profondamente rinnovato la normativa relativa ai rapporti tra PA e ETS introducendo una disciplina organica, oltre che civilistica e fiscale, con la previsione dell’entrata in vigore del Registro unico del terzo Settore (RUNTS), rivolta a regolare, favorendole, le forme di collaborazione con gli enti pubblici.

La ratio della riforma è quella di promuovere forme di programmazione e progettazione che vedano la partecipazione congiunta di ETS e PA. Queste fasi sono considerate parte integrante del processo di realizzazione delle forme di partenariato e collaborazione e afferiscono alle attività di interesse generale, tanto che il Codice del terzo settore le esplicita prevedendo i seguenti strumenti:

- la co-programmazione – art. 55 CTS
- la co-progettazione – art. 55 CTS
- l’accreditamento – art. 55 CTS
- la convenzione – art. 56 CTS

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota avente per oggetto “Codice del Terzo settore. Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nei rapporti con gli enti pubblici”, riconosce in capo agli ETS la titolarità piena ed originaria dell’esercizio di attività di interesse generale e li considera soggetti attivi nel percorso di programmazione e progettazione costruito su basi di conoscenza e di opzioni operative condivise e coordinate in un disegno armonico di intervento, del quale la P.A. è al contempo, promotrice e garante.

Un ulteriore contributo utile a delineare la natura del rapporto tra PA ed ETS viene fornito dalle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs. n.117/2017 (codice del terzo settore) pubblicate il 31/03/21 con decreto ministeriale n. 72/2021.

Il Comune di Chieri, nel recepimento dell’impianto normativo delineato dal Codice del Terzo Settore, nonché dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ha avviato un percorso per la messa a punto di un lavoro sistemico sulle relazioni con il mondo del terzo settore che esiti nell’attivazione di rapporti di co- programmazione, co-progettazione e convenzionamento in relazione ai settori delle politiche giovanili, promozione della salute e della pratica sportiva, welfare di comunità, beni comuni e partecipazione, cultura e promozione del territorio e cura dell’ambiente.

Preme sottolineare che la fase di analisi del contesto e le occasioni di confronto e di apertura alla società civile richiedono un investimento importante in termini di tempo, rielaborazione di

contenuti e risorse umane, ma realizzano pienamente il principio di sussidiarietà orizzontale - centrale nel processo di riforma del terzo settore - consentendo di raccogliere le proposte di cittadini e associazioni, di rilevare i bisogni, di promuovere il lavoro di comunità e la partecipazione attiva degli Enti del Terzo Settore, dei volontari e dei beneficiari a tutto il processo di elaborazione degli interventi e di orientare le scelte nei settori sopracitati tenendo conto delle specificità dei diversi contesti.

Sulla base di tali presupposti con determinazione n. 544 del 21/07/21 è stato approvato il presente Avviso rivolto agli ETS.

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il presente Avviso avvia un procedimento ad evidenza pubblica, in via sperimentale, finalizzato all'istituzione di un Elenco di ETS interessati ad instaurare con il Comune di Chieri rapporti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento nell'ambito dei seguenti settori:

- Politiche giovanili
- Promozione della salute e della pratica sportiva
- Welfare di comunità
- Beni comuni e partecipazione
- Cultura e promozione del territorio
- Cura dell'ambiente

La presente procedura ha lo scopo di:

- identificare gli ETS;
- classificarli per aree di intervento;
- garantire imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.

In relazione alla tipologia dei servizi richiesti l'Elenco di soggetti qualificati è suddiviso negli ambiti di cui all'allegato 2.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

- Legge 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore";
- Decreto attuativo relativo all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15/09/2020;
- Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 - 57 del d.lgs. n.117/2017 pubblicate con decreto ministeriale n. 72/2021 del 31/03/21.

Articolo 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco

Il presente Avviso è rivolto ai soggetti di cui all'art. 4 del CTS e più precisamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante

lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco del Comune di Chieri gli ETS:

- regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del CTS, **da almeno 6 mesi**. Nelle more della messa a regime del Registro medesimo, il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, quali ad esempio i registri Regionali del Volontariato/Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale o altri organismi similari (art. 101, comma 2, CTS);
- che risultino ottemperanti a tutte le prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art.18 del D. Lgs. 117/2017;
- che abbiano la disponibilità di una sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
- che non si trovino in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interesse ed in particolare non siano incorsi:
 - a) in alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
 - b) in procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge n. 1423/1956 e s.m.i. o di una o più cause ostative previste dall'art. 10, della Legge n. 575/1965 e s.m.i;
 - c) in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
 - d) in sentenze di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
 - e) in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
 - f) in gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - g) in gravi negligenze o in azioni in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione; in errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;
 - h) in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - i) in false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di

selezione per l'assegnazione di contributi, né per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- j) in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di prestazioni professionali derivanti da procedure di gara finanziate con fondi comunitari e/o nazionali;
- k) in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
- l) in sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

Il possesso dei requisiti sopra indicati deve perdurare per l'intero periodo di validità dell'Elenco.

Articolo 4 - Presentazione della domanda

I Soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione all'Elenco, specificando l'/gli ambito/i cui intendono iscriversi. La domanda deve essere redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1 al presente avviso, completa della documentazione richiesta nello stesso.

Il medesimo soggetto potrà chiedere l'iscrizione per uno o più ambiti dell'Elenco.

I Soggetti interessati dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3 (sempre utilizzando il modulo di cui Allegato 1).

Le dichiarazioni dovranno essere rese nella forma prevista dal D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione, per i dati oggetto di registrazione in pubblici registri, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Il Comune si riserva, in qualunque momento, la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e chiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla documentazione presentata.

Le richieste di chiarimenti vanno inviate al seguente indirizzo email:
politichegiovani@comune.chieri.to.it

Articolo 5 - Documenti da allegare alla domanda di inserimento nell'Elenco

I Soggetti interessati dovranno presentare istanza di iscrizione all'Elenco (una o più sezioni), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, unitamente a fotocopia di documento di identità di quest'ultimo in corso di validità, utilizzando il fac-simile di domanda allegato al presente Avviso (Allegato 1), **a pena di esclusione, allegando i seguenti documenti:**

- Carta d'identità del legale rappresentante del soggetto proponente;
- Statuto dell'Ente;
- Curriculum dell'ente per l'accreditamento compilato (Allegato 2) indicando **massimo 8 progetti/servizi gestiti dall'ente nell'ultimo triennio (2018-19-20) per ciascun ambito.**

La presentazione della domanda di inserimento nell'Elenco è richiesta anche per i soggetti di cui all'art. 2 che alla data della pubblicazione del presente Avviso hanno già attive delle convenzioni con il Comune di Chieri e che intendono comunicare la disponibilità ad ulteriori collabora-

zioni.

La domanda redatta secondo il modulo di cui all'Allegato 1 al presente Avviso Pubblico, completa della documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il termine perentorio del **20 agosto 2021 alle ore 12.00** al seguente indirizzo di PEC: protocollo.chieri@pcert.it.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere presente la seguente dicitura **“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, QUALIFICATI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI CHIERI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI E PER ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE – 2021 – Nome del proponente”**

Successivamente alla scadenza sopra indicata, e in qualsiasi momento dopo la pubblicazione del primo Elenco, eventuali altri Enti/associazioni, potranno presentare domanda di inserimento, secondo le modalità previste dal presente Avviso. L'Ufficio comunale competente, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, provvederà all'aggiornamento dell'Elenco, con cadenza semestrale.

Art. 6 - Verifica dei requisiti, validità dell'elenco e pubblicazione

L'Ufficio comunale competente procederà alla verifica della documentazione prodotta da ciascun ente, riservandosi la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione presentata a corredo della domanda. La mancanza di uno dei requisiti indicati all'art. 3, determinerà la non ammissibilità nell'Elenco.

L'Elenco dei soggetti ammessi verrà approvato con apposita determinazione dirigenziale e verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieri. L'Elenco, in via sperimentale, avrà durata biennale (dalla data di approvazione formale da parte del Comune) e la sua validità potrà essere prorogata, con apposita determinazione, per altri 2 anni.

L'Ufficio comunale competente, con cadenza semestrale, procederà all'esame delle nuove domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato al precedente art. 5 per aggiornare l'Elenco, sulla base delle eventuali nuove candidature. L'Elenco aggiornato verrà approvato con successive determinazioni dirigenziali e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chieri.

Al procedimento di istituzione ed aggiornamento dell'Elenco si applicano le disposizioni sul procedimento amministrativo, previste dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 7 - Utilizzo dell'Elenco

L'Elenco sarà utilizzato dal Comune di Chieri assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e di proporzionalità.

Sulla base dell'inquadramento degli Enti per ambiti e natura giuridica, dell'interesse pubblico concretamente in essere, della programmazione e delle esigenze dell'Amministrazione Comunale, sarà avviato il procedimento finalizzato alla co-programmazione, alla co-progettazione o al convenzionamento con uno o più dei soggetti iscritti in ciascuna sezione dell'elenco, sulla base della esperienza specifica posseduta e dichiarata. Qualora vi siano più enti potenzialmente eleggibili, l'Ufficio comunale competente procederà ad invitare gli stessi a presentare una proposta progettuale, oggetto di valutazione comparativa da parte di una Commissione all'uopo opportunamente nominata. Nella lettera di invito saranno indicati l'oggetto della proposta di collaborazione e saranno disciplinati i termini e le modalità di partecipazione alla procedura selettiva ed i criteri di selezione.

L'iscrizione ed il ricorso all'Elenco sono **obbligatori** per partecipare a procedimenti di co-progettazione. Il soggetto individuato per la co-progettazione, qualora il progetto venga candidato su bandi regionali, statali, comunitari o di altro genere, per il reperimento dei rispettivi finanziamenti, sarà inoltre chiamato a gestire il progetto nel caso in cui il finanziamento venga effettivamente accordato.

L'iscrizione ed il ricorso all'Elenco sono **obbligatori** anche per sottoscrivere convenzioni con il Comune di Chieri.

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di Chieri di indire bandi specifici per procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e convenzionamento relativi ad iniziative o attività aventi particolare rilevanza.

Art. 8 – Obblighi in capo ai soggetti iscritti

I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente avviso; in tal caso il Comune di Chieri potrà procedere alla cancellazione dall'Elenco, anche nel caso in cui accerti d'ufficio la perdita dei suddetti requisiti.

Articolo 9 - Responsabile del procedimento

Responsabile del presente procedimento è il Dr. Riccardo Barbaro – Dirigente dell'Area Politiche sociali, educative, culturali e sportive.

Articolo 10 - Trattamento dei dati

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla disciplina recata al Tit. VII del D.Lgs.117/2017.

Allegati

All. 1 Istanza di iscrizione all'Elenco;

All. 2 Curriculum dell'ente per l'accreditamento;

Chieri, lì 21/07/2021

IL DIRIGENTE
AREA POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
(Dr. Riccardo Barbaro)